



# COMUNE DI BORMIDA

PROVINCIA DI SAVONA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** *Adozione del Piano Finanziario 2020, approvazione delle tariffe TARI.*

**DELIBERA N° 26  
DEL 30.09.2020**

*L'anno duemilaventi  
il giorno trenta  
del mese di settembre  
alle ore 19,00*

*nella sede comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica.  
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri :*

n° d'ord	COGNOME E NOME	Presen te	Assente
1	GALLIANO Daniele - Sindaco	x	
2	FLOREAN Fulvio	x	
3	BOZZANO Angelo	x	
4	PELUFFO Alessio	x	
5	BERRIOLO Maura	x	
6	NAVONI Franco	x	
7	ANSELMA Anita		x
8	BACCINO Walter Pietro	x	
9	CAMBISE Bruna	x	
10	FALCIANI Graziano		x
11	BOCCA Stefania	x	

*Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giovanni Pucciano  
Il Presidente Signor Daniele Galliano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;
- l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che proroga al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, disponendo quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 assunta in data odierna;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";*
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";*

- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2020 composto dai documenti in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2020 validato dal Settore Tecnico con Determinazione n. 212 assunta in data 24/09/2020 in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi per l'anno 2020, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà appena citata, provvedendo ad adottare per l'anno di imposta 2020 le tariffe calcolate in base alla metodologia di calcolo indicata da ARERA nella Deliberazione 443/2019/R/Rif all'articolo 5 "Determinazione dei corrispettivi per l'utenza";

VALUTATA la necessità di recepire la modifica normativa di cui all'articolo 58-quinquies del Decreto Legge n. 124/2019, destinata all'inserimento delle utenze di "Studi Professionali" all'interno della già esistente categoria di utenza non domestica "Banche e Istituti di Credito", espungendo le stesse utenze dalla precedente categoria comprendente "Uffici, Agenzie";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale"*

*all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

OSSERVATO che l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini di cui al punto precedente, disciplinando che “[...] Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. [...]”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: “Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 9 (nove);

Votanti n. 9 (nove);

Favorevoli: n. 9 (nove);

Contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 0 (zero);

## DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Comune di Bormida – Ufficio Tecnico) in data 24/09/2020 e trasmesso a questo organo in data 25/09/2020 al fine di poter disporre delle grandezze necessarie alla determinazione delle entrate tariffarie TARI 2020;

2. di approvare, per l'anno 2020 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

### Tariffe per utenze domestiche – anno 2020

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/Nucleo)
FASCIA A	1	0,25	44,93
FASCIA B	2	0,29	93,07
FASCIA C	3	0,32	120,03
FASCIA D	4	0,34	150,83
FASCIA E	5	0,37	186,14
FASCIA F	> 5	0,39	218,23

### Tariffe per utenze non domestiche – anno 2020

Cod.	Categoria TARI	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08	0,16	0,24
2	Campeggi, distributori carburanti	0,16	0,34	0,50
3	Stabilimenti balneari	0,09	0,19	0,28
4	Esposizioni, autosaloni	0,07	0,15	0,22
5	Alberghi con ristorante	0,25	0,54	0,79
6	Alberghi senza ristorante	0,19	0,40	0,59
7	Case di cura e riposo	0,22	0,48	0,70
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,24	0,50	0,74
9	Banche ed istituti di credito	0,13	0,28	0,41
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,21	0,43	0,64
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,25	0,54	0,79
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,17	0,36	0,53
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,22	0,46	0,68
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,10	0,21	0,31
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,13	0,28	0,41
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,15	2,43	3,58
17	Bar, caffè, pasticceria	0,86	1,82	2,68
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,42	0,88	1,30
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,36	0,77	1,13
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,43	3,04	4,47
21	Discoteche, night club	0,25	0,52	0,77

3. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 9 (nove);

Votanti n. 9 (nove);

Favorevoli: n. 9 (nove);

Contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 0 (zero);

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto :

**IL PRESIDENTE**

Daniele Galliano

f.to Galliano

**IL SEGRETARIO**

Dr. Giovanni Pucciano

f.to Pucciano

---

**PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 - comma 1 - Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.**

**PER LA REGOLARITA' TECNICA : si esprime parere FAVOREVOLE.**

*Il Responsabile del Servizio*

*f.to Francesca Baccino*

---

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE : si esprime parere FAVOREVOLE**

*Il Responsabile del Servizio*

*f.to Francesca Baccino*

---

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

■ che la presente deliberazione :

- a) è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune il giorno 9 OTT 2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000)

Bormida, li

9 OTT 2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

*f.to Ivana Minetto*

---

**ESECUTIVITA' e PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

■ che la presente deliberazione :

- a) è divenuta esecutiva il giorno ....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) ;
- b) è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal .....

Bormida,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

*f.to Ivana Minetto*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bormida, li,

- 9 OTT 2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

*Ivana Minetto*